

Dispositivo

- 1) *Non avendo adottato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 2, n. 1, primo comma, di tale direttiva.*
- 2) *Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.*

(¹) GU C 211 dell'8.9.2007.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Nürnberg (Germania) il 22 gennaio 2008 — Athanasios Vatsouras/Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900

(Causa C-22/08)

(2008/C 107/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sozialgericht Nürnberg

Parti

Ricorrente: Athanasios Vatsouras

Convenuto: Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 24, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE (¹), relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, sia compatibile con l'art. 12 CE in combinato disposto con l'art. 39 CE.
- 2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1), se l'art. 12 CE e, in combinato disposto, l'art. 39 CE ostino ad una normativa nazionale che esclude i cittadini dell'Unione dalla possibilità di beneficiare di aiuti sociali, qualora sia stata superata la durata massima del soggiorno consentita ai sensi dell'art. 6 della direttiva 2004/38 e non sussista un diritto di soggiorno neppure in forza di altre disposizioni.
- 3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), se l'art. 12 CE osti ad una normativa nazionale che esclude i

cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea dalla possibilità di beneficiare persino delle prestazioni di aiuto sociale che vengono concesse agli immigrati irregolari.

(¹) GU L 158, pag. 77.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Nürnberg (Germania) il 22 gennaio 2008 — Josif Koupatantze/Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900

(Causa C-23/08)

(2008/C 107/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sozialgericht Nürnberg

Parti

Ricorrente: Josif Koupatantze

Convenuto: Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 24, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE (¹), relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, sia compatibile con l'art. 12 CE in combinato disposto con l'art. 39 CE.
- 2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1), se l'art. 12 CE e, in combinato disposto, l'art. 39 CE ostino ad una normativa nazionale che esclude i cittadini dell'Unione dalla possibilità di beneficiare di aiuti sociali, qualora sia stata superata la durata massima del soggiorno consentita ai sensi dell'art. 6 della direttiva 2004/38 e non sussista un diritto di soggiorno neppure in forza di altre disposizioni.
- 3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), se l'art. 12 CE osti ad una normativa nazionale che esclude i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea dalla possibilità di beneficiare persino delle prestazioni di aiuto sociale che vengono concesse agli immigrati irregolari.

(¹) GU L 158, pag. 77.